

## Diffamazione (aggravata) online



Tornare su un tema che di sovente tratto, credo può servire a non fare abbassare il livello di attenzione di quanti, a vario titolo, utilizzano la rete – i social network in particolare – per esprimere le proprie opinioni. Tuttavia, un conto è la libertà di manifestazione del proprio pensiero, inalienabile diritto costituzionale, altro è oltrepassare i limiti del ragionevolmente accettabile.

Andiamo per ordine. Art. 21 Cost. (Libertà di pensiero e di stampa), sintesi: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Ora, dal punto di vista del presente contributo, quello che più interessa è proprio tale richiamata prima parte del dettato costituzionale, con specifico riguardo alla frase: «ogni altro mezzo di diffusione»; e dunque nell'era digitale e della convulsa connessione virtuale, ci si chiede: quale mezzo migliore per diffondere le proprie idee se non i tanti servizi che offre internet? Per esempio blog, forum, social network!

Certo, ma un conto è rappresentare con lo scritto ciò che si pensa, altro è il mezzo utilizzato, altro ancora è veicolare messaggi offensivi con l'aggravio dell'utilizzo di uno strumento ad alta diffusione e dunque in grado di raggiungere un numero incalcolabile, pertanto imprecisato, di persone; e, citando Dominici (2011), all'interno di una società ipercomplessa come quella di oggi.

Una società nella quale distorsioni e suggestioni di stampa, ordinaria e telematica, nonché mezzi televisivi, hanno un notevole impatto tutt'altro che positivo sull'opinione pubblica, ma che per alcuni, ad esempio Meluzzi (2014), la forza della comunicazione è tuttavia qualcosa di utile.

Giustappunto, a proposito di mezzo e messaggio, oso richiamare il sociologo canadese Herbert McLuhan (1911-1980), luminare riguardo agli effetti prodotti sull'opinione pubblica dalla comunicazione e dagli strumenti di diffusione utilizzati, soprattutto ricordato per la celebre frase *“Il medium è il messaggio”*.

Infatti, McLuhan, «Partendo dall'assunto che qualsiasi mezzo di comunicazione non è altro che un'estensione del corpo umano e delle sue capacità sensoriali [...] afferma che quando si studia la comunicazione non si deve prestare attenzione soltanto ai contenuti veicolati [...] ma si devono considerare anche e soprattutto tutte le conseguenze, i presupposti e gli antefatti in cui la comunicazione si svolge» (cfr. Abruzzese-Mancini, 2008, pp. 241-242).

E pensare, mi permetto di osservare, che ai tempi in cui McLuhan trattava certi argomenti di internet, almeno a disposizione del grande pubblico, nessuna traccia, nemmeno latente e forse neppure immaginabile! Allo stesso tempo, il richiamo all'illustre studioso di un certo tipo di comunicazione, quella dei mass-media, ma comunque delle dinamiche storico culturali dei mezzi e modi della comunicazione umana, non mi pare del tutto avulsa dall'attuale contesto.

Tornando tuttavia al tema odierno, e dunque al *focus* da dove sono partito e dove intendo arrivare con il presente contributo, ancora una volta è la giurisprudenza, vale a dire le decisioni dei giudici, a mettere ordine in un campo, quello della manifestazione e diffusione del proprio pensiero, sempre più a dir poco caotico.

Nel caso in esame, i giudici di legittimità lo hanno fatto attraverso la pronuncia della sentenza depositata il 22 febbraio 2017, sul ricorso proposto da una signora condannata in sede di appello per il reato di diffamazione: «perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando internet e quindi con un mezzo di pubblicità [...] e, quindi, comunicando con un numero indeterminato di persone, offendeva la reputazione» di altra persona.

In buona sintesi, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle condannata poiché, tra l'altro, «appare evidente come le doglianze formulate non tengano in alcun conto gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata [...] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione [...] Ciò, d'altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata».

Infatti: «Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico». Ma: «La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola [...] secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla "regola dei 150", considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tessesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una "mappa" consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, decisione del 23 gennaio 2017, sentenza depositata il 22 febbraio 2017).

Concludo non solo affermando che tutti i mali della società non possono trovare soluzione con e nei processi, ma richiamo, parafrasando, anche il serrato dibattito sul tema della giustizia di due noti magistrati, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo (2016), i quali loro interrogativi aiutano a comprendere perché le questioni del diritto riguardano così da vicino chiunque, e questo proprio in considerazione che la giustizia è investita di delineare i confini della libertà di ogni singolo individuo. **ML**

## Riferimenti bibliografici

Abruzzese A. e Mancini P. (2008) *Sociologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza.

Dominici P. (2011) *La comunicazione nella società ipercomplessa*, Milano, Angeli.

Gherardo C. e Piercamillo D. (2016) *La tua giustizia non è la mia*, Milano, Longanesi.

Meluzzi A. (2014) *Crimini e mass media*, Formigine (Modena), Infinito.

Questo articolo è stato pubblicato in Sociologia Contemporanea e taggato come 06A17 il 16/03/2017